

Novità sulla Direttiva sui Servizi di Pagamento – P.S.D.2

Il **13 gennaio 2018** è entrata in vigore nel nostro Paese la **seconda Direttiva europea sui Servizi di pagamento 2015/2366 UE** (c.d. **PSD2**), che introduce nuove regole finalizzate a garantire maggiori tutele a beneficio della clientela che usufruisce di servizi di pagamento.

L'adeguamento alla nuova Direttiva PSD2 comporta alcune variazioni nella modalità di prestazione dei servizi di pagamento.

La PSD2 promuove lo sviluppo di un mercato dei pagamenti sempre più efficiente e competitivo rafforzando la tutela dei clienti, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

L'innovazione tecnologica ha infatti portato ad un sempre maggiore utilizzo dei canali digitali generando nuove potenzialità, nuovi servizi e nuove modalità di colloquio con la Banca e le esigenze dei clienti si sono evolute in linea con tale sviluppo della tecnologia (es. maggiore scelta di canali, prodotti e operatori).

Sintetizziamo di seguito le principali novità introdotte.

Estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dei servizi di pagamento

Gran parte delle tutele previste dalla PSD2 trovano applicazione nei confronti di tutti i servizi di pagamento prestati nell'Unione Europea (UE) laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore dei servizi del beneficiario siano entrambi situati nell'UE e la valuta utilizzata sia l'Euro nonché nei confronti di tutte le operazioni di pagamento, in qualsiasi valuta, effettuate verso paesi terzi nelle quali solo uno dei prestatori di servizi di pagamento ha sede nell'Unione (le c.d. operazioni "one leg"), sebbene relativamente e limitatamente alla parte di operazione di pagamento eseguita nell'UE

Ampliamento del Servizio Tariffario Share (SHA)

Per tutti i pagamenti eseguiti nell'Unione Europea, in valute extra UE o in valute UE che prevedono conversione, non si potranno più applicare spese esclusivamente a carico del pagatore (OUR) o a carico del beneficiario (BEN), ma il pagatore e il beneficiario dovranno sostenere ciascuno le spese applicate dalla propria Banca (regola "SHA").

Nuovi servizi di pagamento e operatività tramite terze parti (cd. "TPPs" – Third parties providers)

La PSD2, nell'ottica dell'innovazione tecnologica, disciplina nuovi servizi di pagamento, soprattutto per i pagamenti tramite internet, prestati anche da operatori diversi dalle banche (es. siti di commercio elettronico).

In particolare, tra questi nuovi servizi, meritano particolare attenzione quelli attivabili su di un conto accessibile tramite internet come:

- il servizio di disposizione di un ordine di pagamento, che permette di collegare il sito web di un esercente con la piattaforma di Banca elettronica utilizzata dal cliente della Banca dove è posto il conto di pagamento, al fine di disporre bonifici on line a favore dello stesso esercente;
- il servizio di informazione sui conti, che rende disponibile via web ad un soggetto terzo un'informazione completa sui conti Bancari del cliente, anche se intrattenuti presso molteplici banche.

In particolare invitiamo a valutare attentamente se avvalersi di tali innovativi servizi, per i quali la Banca, una volta completato il quadro normativo, provvederà a comunicare le nuove clausole contrattuali necessarie al regolamento di tale operatività sul conto Bancario dei propri clienti.

Responsabilità del cliente per l'utilizzo di servizi di pagamento

La PSD2 ha confermato l'obbligo per l'utente di servizi di pagamento di proteggere le credenziali di accesso personalizzate e di adottare ogni cautela ragionevole per limitare i rischi di frode e di accesso non autorizzato al proprio conto di pagamento.

Sarà, quindi, sempre più importante che il cliente informi tempestivamente la Banca di ogni evento che possa compromettere la sicurezza delle proprie credenziali di accesso al fine di garantire l'efficacia delle misure di sicurezza predisposte dalla Banca contro il rischio di frodi.

Responsabilità della Banca

Nell'ottica di garantire la massima tutela del cliente, è stata operata una **riduzione da 150 a 50 euro** dell'importo massimo che il cliente è tenuto a sopportare in caso di operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita, fatti salvi i casi in cui il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi di legge e/o di Contratto con dolo o colpa grave; è fatto obbligo alla Banca di rimborsare al pagatore, in caso di operazione di pagamento non autorizzata, l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.

Nuove norme in tema di autenticazione del cliente per le operazioni di pagamento tramite internet

La PSD 2 impone alle banche di applicare misure rafforzate di autenticazione (cd. **autenticazione forte** - "**strong customer authentication**") ogni volta in cui il cliente acceda al proprio conto on line e disponga un pagamento o una operazione che possa favorire l'assunzione di rischi o altre eventuali forme di abuso.

Tali misure potrebbero comportare modifiche dei sistemi di autenticazione oggi utilizzati, tuttavia, al momento, l'ordinaria operatività non cambia, in quanto per poter adottare tali nuove misure di autenticazione forte, occorre attendere il consolidamento del quadro normativo e delle specifiche tecniche di attuazione della PSD 2.

Sarà cura della Banca, in ogni caso, informare per tempo i propri clienti su tali cambiamenti, in modo tale da assicurare la completa continuità nella fruizione dei servizi messi a Sua disposizione.

Segnaliamo, inoltre, che analoghi impatti potrebbero aversi sui contratti relativi alle carte di credito/debito atteso che la richiamata normativa si applica anche a tale ambito di operatività della Banca.

PSD2 – TPP

PSD2 – Payment Service Directive 2 (UE 2015/2366) Interfaccia dedicata per le Terze Parti (TPP) ex art. 30 e ss. RTS (regolamento delegato UE 2018/389)

Ai fini delle operazioni connesse alla PSD2, si mette a disposizione delle Terze Parti autorizzate un'interfaccia dedicata per la componente home banking (ad es. bonifici), (WWS Open API). Per collegarsi al servizio, consultare la relativa documentazione tecnica e richiedere maggiori informazioni, è sufficiente accedere al sito <https://wwsopenapi.sba.bcc.it> e seguire le istruzioni riportate.

Per le specifiche tecniche degli standard API utilizzati è possibile consultare il sito <https://wwsopenapi.sba.bcc.it/documentation> e <https://wwsopenapi.sba.bcc.it/apis>.

Per informazioni di disponibilità e performance delle API in confronto con tutte le interfacce utente disponibili è possibile consultare il sito <https://wwsopenapi.sba.bcc.it/reports/>.

Per la gestione delle problematiche rilevate nella fase di test è possibile inviare una richiesta di contatto utilizzando il form al seguente indirizzo <https://wwsopenapi.sba.bcc.it/>.

Ai fini delle operazioni connesse alla PSD2 per la componente Monetica, si mette a disposizione delle Terze Parti autorizzate un'altra interfaccia dedicata (CBI Globe – Global Open Banking Ecosystem). Per collegarsi al servizio, consultare la relativa documentazione tecnica e richiedere maggiori informazioni, è sufficiente accedere al sito www.cbiglobe.com e seguire le istruzioni riportate.

Per le specifiche tecniche degli standard API utilizzati è possibile consultare il sito www.gotoapi.com.

Direttiva sui Servizi di Pagamento (P.S.D.)

Premessa

La Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (la cosiddetta PSD, *Payment Services Directive*) recepita in Italia attraverso il D. Lgs n. 11 del 27 gennaio 2010, è un ulteriore passo verso la creazione di un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell'Unione Europea (UE), con l'obiettivo di facilitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Le nuove regole si applicano a **tutti** i servizi di pagamento in Euro e nelle altre valute degli Stati Membri dell'UE; sono **esclusi** i servizi che si basano su titoli cartacei (assegni, effetti cambiari, ecc.).

Riassumiamo di seguito le principali novità previste dalla Direttiva.

Ambito di applicazione

- **Operazioni di pagamento disposte**
 - dal pagatore (bonifici, RiBa, Mav/Rav, bollettini vari e deleghe fiscali)
 - dal beneficiario (RID)
 - per il tramite del beneficiario (pagamenti tramite carte di credito, pagamenti POS, prelievi ATM).
- **Territoriale / Divisa:** servizi di pagamento prestati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della UE non appartenente all'area dell'Euro o nella valuta di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); si applica ai servizi di pagamento prestati nella UE, a condizione che la Banca del pagatore e quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l'unica Banca coinvolta nell'operazione di pagamento sia insediata nella UE.

Entrata in vigore

- **dal 01/03/2010**, la Direttiva si applica a bonifici, carte di credito/pagamento e pagamenti di bollettini
- **dal 05/07/2010**, sono stati sottoposti alle nuove regole anche gli incassi commerciali (es. RID, RiBa, MAV)

Bonifici

- **Tempi di esecuzione:** i bonifici nazionali e all'interno degli altri Paesi dell'UE hanno tempi certi di esecuzione; in particolare – se denominati in Euro – sono eseguiti, fatti salvi specifici accordi in deroga, entro 1 (uno) giorno lavorativo quando disposti su canali a distanza (es. web banking) ed entro 2 (due) giorni lavorativi quando disposti con modalità cartacea.
- **Disponibilità dei fondi e data valuta:** per i fondi ricevuti da un'altra Banca – se denominati in Euro – la data di disponibilità e la data valuta applicata al conto corrente del beneficiario coincideranno sempre con la data in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca (data di regolamento interbancario); in altre parole non saranno applicati gli "stacchi valuta" sugli importi ricevuti attraverso i servizi di pagamento rientranti nell'ambito della Direttiva.
- **Giornate operative e orari di cut-off:** se un ordine di pagamento arriva alla Banca in una giornata non lavorativa oppure dopo l'orario limite (cut-off), la disposizione si intende impartita il giorno lavorativo successivo.
- **Obbligatorietà delle coordinate IBAN:** per l'esecuzione dei bonifici nazionali e transfrontalieri, il codice IBAN diventa l'identificativo unico.
- **Abolizione della data valuta antergata:** non è più possibile chiedere l'accredito dei fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta anteriore o pari alla data di disposizione dell'ordine; pertanto i bonifici potranno essere disposti con indicazione di data valuta fissa di accredito, solo se la stessa è posteriore di 1 (uno) giorno lavorativo rispetto alla data dell'ordine effettuato tramite canali a distanza (es. web banking) o di 2 (due) giorni lavorativi rispetto alla data dell'ordine reso su supporto cartaceo.

- **Obbligo di spese SHA – shared per i bonifici esteri:** deve essere trasferito sempre l'importo totale dell'operazione, senza la possibilità di decurtare dalla somma bonificata le spese a carico del beneficiario.
- **Bonifici interni:** i bonifici e i giroconti interni vengono eseguiti riconoscendo al beneficiario disponibilità immediata ed applicando la valuta compensata.
- **Controllo delle disposizioni:** tutte le disposizioni incomplete o che non presentano i requisiti necessari (es. assenza delle firme autorizzate, coordinate incomplete o inesatte, ecc.) non potranno essere eseguite; in tal caso verrà comunicata al cliente l'impossibilità di eseguire l'ordine di pagamento.

Carte Bancomat e Carte di Credito

- **Attivazione del servizio SMS:** per garantire un elevato livello di sicurezza, si raccomanda di richiedere sempre l'attivazione dei servizi di notifica tramite SMS.
- **Azzeramento delle commissioni di blocco:** a fronte di una operazione di blocco carta, indipendentemente dalla natura del blocco e da cosa indicato nel contratto, non vengono più addebitate le relative commissioni.
- **Contestazione di operazioni:** in caso di addebito di operazioni non autorizzate è necessario informare tempestivamente per iscritto la Banca per le necessarie verifiche e per istruire l'eventuale pratica di rimborso; in ogni caso l'operazione può essere contestata entro 13 mesi dalla data di addebito/accredito.

Portafoglio e Incassi commerciali

- **Maggiori novità**
 - divieto di antergazione della data valuta di addebito
 - immediata disponibilità dei fondi (abolizione degli stacchi valuta e dei giorni banca)
 - aumento dei tempi di stornabilità (es. 8 settimane per i RID clienti consumatori)
 - la disposizione di pagamento di una Ri.Ba. dovrà essere effettuata entro e non oltre la data di scadenza della stessa (non potranno essere pagate Ri. Ba oltre tale termine)
- **Norme particolari**
 - *Solo per i clienti "consumatori":*
 - **Aumento dei tempi per richiedere il rimborso dei pagamenti domiciliati:** potrà essere richiesto lo storno di un pagamento legato ad una domiciliazione (es. RID per il pagamento di un'utenza telefonica) fino a 8 settimane dopo la data di addebito.
 - *Solo per i clienti "imprese":*
 - **Modifica della gestione degli incassi commerciali interbancari:** per le disposizioni di incasso attraverso RID, Ri.Ba., MAV e bollettini bancari, effettuate nell'ambito delle anticipazioni concesse, non sarà più possibile effettuare le aggregazioni per lotti di disposizioni aventi diverse scadenze; in alcuni casi, si potrebbe inoltre rendere necessario ridefinire l'attuale gestione delle modalità di incasso (dopo incasso, salvo buon fine, ecc.).
 - **Aumento dei tempi per richiedere il rimborso dei pagamenti domiciliati:** come detto sopra, i debitori che appartengono alla categoria dei "consumatori" avranno fino a 8 settimane dalla data di addebito per richiedere – alla propria Banca – lo storno di un singolo pagamento RID. Tali importi verranno ovviamente riaddebitati non appena lo storno verrà comunicato alla ns. Banca.